assegno per il nucleo familiare

INPS
Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

Organizzazione Centrale Organizzazione Pianificazione e Controllo di Gestione
Area rapporti con i Media
Roma

Edizione 2001

assegno per il nucleo familiare

INPS
Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

Quarta edizione

Direzione Centrale Organizzazione Pianificazione e Controllo di Gestione
Area rapporti con i media
Roma

Collana “Gli Opuscoli”
Direttore: Raffaello Marchi
Coordinatore: Bruno Benelli
Testi: Iride Di Palma
Realizzazione grafica: Rita Lorenzo
Reporting: Gianni Boccia
Stampa: Grafiche Abramo S.p.A. - Catanzaro

Finito di stampare nel mese di gennaio 2001
Grafiche Abramo S.p.A. - Catanzaro

AI LETTORI

Che cos'è l'assegno per il nucleo familiare? Per quali familiari può essere chiesto?
Quali sono i limiti di reddito da rispettare per averne diritto?
A queste e a numerose altre domande risponde questo opuscolo che ha funzione esclusivamente divulgativa e che non può in ogni caso costituire fonte di diritti. Per una completa conoscenza della normativa che regola la materia occorre fare riferimento alle leggi vigenti ed alle disposizioni contenute nelle circolari dell'Istituto.

UN AIUTO ALLE FAMIGLIE

L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno per legge.

L'assegno spetta in misura diversa in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare.

A CHI SPETTA

L'assegno per il nucleo familiare spetta solo ai lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori in malattia, in cassa integrazione, in disoccupazione, in mobilità indennizzata, ecc.), ai lavoratori assistiti per tubercolosi, ai pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai pensionati dei fondi speciali (autoferrotranvieri, elettrici, gas, esattoriali, telefonici, personale di volo, dazieri).

SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dalla prestazione i seguenti soggetti:

1. Piccoli coltivatori diretti per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente;
2. Coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
3. Pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

A questi soggetti si applica la disciplina sugli assegni familiari e sulle quote di maggiorazione delle pensioni, che non forma oggetto del presente opuscolo.

LAVORATORI E PENSIONATI QUALI PRESTAZIONI SPETTANO

Assegno per il nucleo familiare

Settore privato

- Lavoratori dipendenti in attività;
- disoccupati indennizzati;
- lavoratori cassaintegrati;
- lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili;
- lavoratori assenti per malattia o maternità;
- lavoratori richiamati alle armi;
- lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
- lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale;
- assistiti per tubercolosi;
- pensionati ex lavoratori dipendenti;
- caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata e armatori e proprietari armatori imbarcati;
- soci di cooperative.

L'assegno per il nucleo familiare, dal 1° gennaio 1998, spetta anche agli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti). La prestazione è trattata sull'opuscolo di questa stessa collana dal titolo
"Il lavoro parasubordinato".

Spetta anche ai lavoratori assunti a tempo parziale; l'argomento viene trattato più avanti.

Settore pubblico

- Lavoratori e pensionati (Stato ed aziende autonome, Regioni, Provincie e Comuni, Enti pubblici, Sanità, ecc.).

NUCLEO FAMILIARE

La composizione del nucleo familiare è diversa a seconda che il richiedente l'assegno sia un lavoratore dipendente o un titolare di pensione diretta oppure un titolare di pensione ai superstiti

Illustriamo di seguito le due ipotesi:

A) **LAVORATORI DIPENDENTI E TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA (VECCHIAIA, INVALIDITÀ, ANZIANITÀ, INABILITÀ).**

In questo caso il nucleo familiare è composto da:

- □ il richiedente l'assegno;
- □ il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e che non abbia abbandonato la famiglia;
- □ i figli legittimi o legittimati, e quelli ad essi equiparati (adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge, i nipoti viventi a carico di ascendente diretto) aventi un'età inferiore ai 18 anni. Sono equiparati agli affidati i minori "in accasamento" o in collocamento eterofamiliare: si tratta di bambini affidati ai servizi sociali e collocati in una famiglia scelta da questi ultimi;
- □ i figli ed equiparati maggiorenni inabili, che si trovano, per difetto fisico o mentale nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- □ i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente minori di età − o maggiorenni inabili − a condizione che:

1. siano orfani di entrambi i genitori;
2. non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Queste persone fanno parte del nucleo anche se:

- non sono conviventi con il richiedente;
- non sono a carico del richiedente;
- non sono residenti in Italia se il richiedente è cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione europea o di altro Stato estero col quale esiste apposita Convenzione.

Fanno eccezione i figli naturali legalmente riconosciuti da entrambi i genitori e i nipoti di ascendente diretto, per i quali è richiesta la convivenza.

Il coniuge

Il coniuge, per far parte del nucleo familiare, non deve essere separato legalmente o divorziato, né avere abbandonato la famiglia.

Non è sufficiente che la separazione tra i coniugi sia stata dichiarata dal giudice; è necessario anche che i coniugi non vivano insieme.

Si considerano non conviventi anche i "separati in casa" cioè coloro che sono stati autorizzati, in via temporanea, dal giudice a vivere nella stessa abitazione.

I nipoti

I nipoti, a seconda del grado di parentela, fanno o non fanno parte del nucleo familiare. Vediamo quali nipoti.

A - Nipoti collaterali

L'assicurato può chiedere l'assegno per i nipoti in linea collaterale: si tratta di figli di fratelli o di sorelle, minori di 18 anni o maggiorenni inabili che sono orfani di entrambi i genitori e non hanno diritto alla pensione ai superstiti. In caso contrario non possono fare parte del nucleo e quindi non hanno diritto ad alcuna prestazione.

Attenzione

Il nipote in linea collaterale, formalmente affidato, è equiparato ai figli e quindi entra a far parte del nucleo del richiedente anche se è orfano di un solo genitore o titolare di pensione ai superstiti.

B - Nipoti diretti

La sentenza della Corte Costituzionale 180/99 ha equiparato i nipoti in linea diretta – il cui ascendente diretto sia il nonno (e non lo zio) – ai figli legittimi anche se non sono formalmente affidati.

I nipoti diretti, quando sono minori di 18 anni, hanno diritto alla prestazione non solo in presenza dei requisiti sopra indicati a proposito dei nipoti collaterali, ma – in via alternativa – anche in presenza dei seguenti requisiti:

- stato di bisogno, in quanto non sono economicamente autosufficienti;
- mantenimento da parte del nonno richiedente.

L'INPS deve verificare se nonno e nipote vivono sotto lo stesso tetto; se invece non c'è convivenza deve stabilire se esiste una situazione di mantenimento effettivo.

Il mantenimento si verifica quando il nipote non è autosufficiente economicamente, quando cioè non ha redditi personali superiori alla pensione minima INPS aumentata del 30%.

L'affidamento congiunto

In caso di divorzio o di separazione legale con affidamento congiunto dei figli, il diritto all'assegno per il nucleo familiare scatta a favore di entrambi i coniugi affidatari.

Può essere stabilito di comune accordo chi dei due coniugi deve richiedere l'autorizzazione al trattamento di famiglia. In caso di contrasto tra i coniugi affidatari viene utilizzato il criterio della convivenza per valutare intorno a quale dei due coniugi affidatari si è ricomposto il nucleo familiare.

Non fanno parte del nucleo

Sono esclusi dal nucleo del richiedente:

- ☐ il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- ☐ il coniuge che ha abbandonato la famiglia;
- ☐ i figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio);
- ☐ i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia, tranne nel caso di cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato convenzionato;
- ☐ i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente;
- ☐ i figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima;
- ☐ i figli ed equiparati maggiorenni, non inabili, anche se studenti o apprendisti;
- ☐ i figli minorenni, o maggiorenni, inabili, che sono coniugati;
- ☐ i fratelli, le sorelle ed i nipoti (ad eccezione dei nipoti viventi a carico dell'ascendente) − anche se minorenni o inabili − che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che sono sposati;
- ☐ i genitori, ed equiparati, e gli altri ascendenti.

B) **TITOLARI DI PENSIONE AI SUPERSTITI**

Nel caso di pensione ai superstiti (naturalmente derivante da lavoro dipendente) il nucleo è composto da:

a) il coniuge superstite contitolare della pensione;

b) i figli ed equiparati minorenni titolari o contitolari della pensione;

c) i figli ed equiparati maggiorenni inabili, anche se non contitolari della pensione.

Una sola persona

Il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona. In questo caso si tratta di orfano o vedova minorenne o maggiorenne inabile, titolare di pensione ai superstiti che, se rispetta i requisiti di legge, ha diritto all'assegno per se stesso.

Residenza all'estero

Fa parte del nucleo il familiare del richiedente, sia che risieda in Italia, sia che risieda all'estero, a condizione che il richiedente sia cittadino italiano.

Se, invece, il richiedente – anche se lavora o è pensionato in Italia – non è cittadino italiano, il familiare:

- fa parte del nucleo familiare, ai fini dell'assegno, se risiede in Italia;
- non fa parte del nucleo familiare, se risiede all'estero.

Il familiare fa tuttavia parte del nucleo familiare se il richiedente l'assegno:

1) è cittadino di uno Stato dell'Unione europea;

2) è cittadino di uno stato estero che riconosce le prestazioni di famiglia agli italiani residenti nel suo territorio (cosiddetta "condizione di reciprocità");

3) è cittadino di uno Stato estero che ha stipulato una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

Non fa parte comunque del nucleo il familiare di lavoratore o pensionato (sia italiano che straniero) residente all'estero per il quale spetti un trattamento di famiglia a carico dello Stato estero (salvo che si tratti della Svizzera o del Liechtenstein o degli stati della ex Jugoslavia).

REDDITO FAMILIARE

Per il pagamento dell'assegno, è necessario che il reddito del nucleo non superi determinati limiti stabiliti ogni anno per legge.

Il reddito familiare è costituito non soltanto da quello del richiedente ma da quello di tutte le persone che compongono il nucleo familiare.

Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2000 – 30 giugno 2001, si deve considerare il reddito prodotto nel 1999.

Quali redditi

Concorrono a formare il reddito del nucleo:

1) I redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF (redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale, redditi d'impresa, pensioni e vitalizi, redditi da terreni e fabbricati, ecc.)

I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge.

Tra i redditi assoggettabili all'IRPEF devono essere compresi:

- quelli a tassazione separata (arretrati di retribuzione o di pensione, indennità di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione di prestazioni, ecc.);
- i redditi, prodotti all'estero che, se fossero prodotti in Italia, sarebbero sottoposti a tassazione IRPEF;
- i redditi da lavoro, conseguiti presso Enti internazionali aventi sede nel territorio italiano, ma non soggetti alla normativa tributaria italiana (FAO, EURATOM, OCSE, ecc);
- gli assegni periodici corrisposti dal coniuge in caso di separazione o di divorzio (non si tiene conto, comunque, della parte degli assegni destinata al mantenimento dei figli);

2) I redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se di importo complessivamente superiore a 2 milioni:

- quelli esenti da imposta (pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell'Interno agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti; pensioni sociali, assegni accessori alle pensioni privilegiate di prima categoria, ecc.);
- quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva (rendite da Bot, da Cct, e da altri titoli emessi dallo Stato, interessi bancari e postali, premi e vincite del lotto e dei concorsi a pronostici, ecc.).

Attenzione

Come abbiamo visto gli arretrati percepiti dal richiedente a titolo di retribuzione o pensione, poiché concorrono a formare il reddito del nucleo nell'anno in cui vengono percepiti, sono considerati nel reddito complessivo e quindi possono causare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione per quell'anno.

Redditi esclusi

Non devono, invece, essere compresi:

a) i trattamenti di fine rapporto (liquidazione, buonuscita, ecc.);

b) le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;

c) l'assegno per il nucleo familiare e ogni altro trattamento di famiglia dovuto per legge;

d) gli arretrati delle integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti a quello di pagamento;

e) le indennità di trasferta per la parte esclusa da IRPEF (attualmente 90.000 lire al giorno per trasferte in Italia e 150.000 lire per trasferte all'estero);

f) le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;

g) le pensioni di guerra e le rendite INAIL;

h) le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti;

i) gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;

j) le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità INPS;

k) l'indennità di frequenza ai minori invalidi civili;

l) le indennità ai sordi prelinguali e ai ciechi parziali.

Reddito negativo

Può capitare che un familiare in un anno abbia avuto un reddito complessivo negativo derivante da perdite di esercizio connesse ad attività di lavoro autonomo o di impresa. In questo caso, la perdita non deve essere sottratta dal reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto il reddito complessivo negativo dei singoli componenti il nucleo familiare è considerato sempre uguale a zero. In altri termini la perdita di reddito da parte di un componente il nucleo familiare non può comportare una riduzione del reddito prodotto dagli altri componenti.

ALMENO IL 70%

Il riconoscimento dell'assegno in favore del lavoratore dipendente o del pensionato è condizionato dal fatto che il reddito complessivo derivi prevalentemente dal lavoro dipendente o dalla pensione.

L'assegno, infatti, spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione, o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione, ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, è almeno il 70% dell'intero reddito familiare.

Se, ad esempio, un nucleo familiare composto da 4 persone (richiedente, coniuge, due figli minorenni) ha un reddito di 30.000.000 lordi l'anno, l'assegno familiare spetta soltanto se almeno 21.000.000 (il 70%) derivano da lavoro dipendente o da pensione.

Se, invece, i 30.000.000 sono composti, da 20.000.000 derivanti da lavoro dipendente o da pensione e da 10.000.000 derivanti da altri redditi (ad esempio, da lavoro autonomo), l'assegno non spetta perché i 20.000.000 non rappresentano il 70% del reddito complessivo del nucleo.

A - Redditi da lavoro dipendente

Nella somma dei redditi che contribuiscono a formare la quota del 70% rientrano:

a) i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, assoggettabili all'IRPEF, compresi quelli a tassazione separata, quali gli arretrati spettanti su pensioni o retribuzioni, l'indennità sostitutiva del preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni, ecc. Sono esclusi invece i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;

b) i redditi da lavoro dipendente conseguiti all'estero o presso Enti internazionali, con sede in Italia, non soggetti alla normativa tributaria italiana;

c) gli assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge − ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli − in conseguenza di separazione legale o divorzio.

B - Redditi da pensione

Anche i redditi da pensione contribuiscono a formare la quota del 70% in quanto – a questi fini – la legge stabilisce che le pensioni sono equiparate ai redditi da lavoro dipendente.

Ciò vale anche per le pensioni liquidate in favore dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni). Vi rientrano inoltre le pensioni o gli assegni esenti da IRPEF (pensioni sociali, pensioni agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, assegni accessori alle pensioni di 1ª categoria), nel caso in cui superano il limite complessivo annuo di due milioni.

C - Prestazioni previdenziali

Contribuiscono a formare la quota del 70% anche le prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente (integrazioni salariali, indennità di disoccupazione e mobilità, malattia e maternità, indennità per tbc, ecc.).

LA MISURA

La misura dell'assegno è determinata in rapporto a specifici livelli di reddito ed al numero dei componenti il nucleo familiare.

Al lavoratore l'assegno spetta per intero – qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro – per:

- ogni mese (26 giornate) di lavoro se ha effettuato 104 ore se operaio e 130 se impiegato;
- ogni settimana (sei giornate) se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, ha effettuato almeno 24 ore settimanali di lavoro se operaio e 30 ore se impiegato;
- ogni giornata lavorata, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali.

In sostanza, nel caso in cui il lavoratore, in alcune settimane del mese, non ha raggiunto le 24 o le 30 ore, ma ha cumulato nel corso del mese, complessivamente le ore richieste, l'assegno deve essere corrisposto per intero.

Se, invece, nella settimana non si effettuano almeno le 24 ore o le 30 il lavoratore ha diritto a tanti assegni giornalieri per quanti sono i giorni di effettivo lavoro, prestato nelle settimane o frazioni di settimana in cui non sia stato raggiunto il minimo di ore lavorative.

L'assegno spetta inoltre in misura intera nelle giornate di assenza retribuita o indennizzata, e cioè nelle giornate in cui il lavoratore è assente per malattia, infortunio, maternità, ferie e congedo matrimoniale.

In caso di settimana corta, cioè quando l'orario è ripartito su cinque giornate anziché su sei, l'assegno spetta per intero anche per il sabato non lavorato. Viene pagato in maniera ridotta quando non sono lavorate tutte le giornate e spettano tanti assegni giornalieri per quante sono le giornate lavorate con esclusione del sabato.

PART-TIME

Il part-time è il lavoro a tempo parziale rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro. Può essere orizzontale, per lavoro svolto per tutti i giorni della settimana ad orario ridotto e verticale, per lavoro svolto per alcuni giorni della settimana ad orario normale oppure per alcune settimane o per alcuni mesi. I contratti collettivi possono prevedere una terza forma di part-time, orizzontale e verticale nello stesso tempo. In caso di part-time la prestazione dell'assegno è differente a seconda delle ore di lavoro svolte nella settimana.

Almeno 24 ore

L'assegno spetta nella misura intera (sei assegni giornalieri nella settimana) se la prestazione lavorativa settimanale è di durata non inferiore alle 24 ore.

Se il lavoratore ha effettuato almeno 24 ore di lavoro in ogni settimana l'assegno spetta per tutti i giorni della settimana, compreso il sabato in caso di settimana corta.

Meno di 24 ore

Ai lavoratori in part-time, che lavorano meno di 24 ore settimanali, spetta l'assegno per il nucleo familiare solo per le giornate in cui vi è stata effettiva prestazione lavorativa. In caso di settimana corta, il sabato non lavorato è escluso dal pagamento degli assegni. Ai lavoratori in part-time orizzontale con orario di lavoro inferiore alle 24 ore settimanali, l'assegno per il nucleo familiare spetta anche per le giornate di assenza dal lavoro retribuite o indennizzate (malattia, maternità, infortunio sul lavoro) verificatesi nel periodo contrattualmente previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

I LIMITI DI REDDITO

Il diritto all'assegno per il nucleo familiare è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare che non deve superare i limiti annui indicati dalla legge. I limiti di reddito familiare hanno valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo, sono stabiliti dalla legge e rivalutati ogni anno in base alla variazione percentuale dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. Sono previsti limiti di reddito familiare più elevati per i nuclei monoparentali e per quelli con soggetti inabili.

A questo punto, è necessario "entrare" nella famiglia per stabilire i redditi di ogni singolo componente.

Nelle seguenti tabelle sono indicati i livelli di reddito e la misura delle prestazioni familiari per il periodo 1° luglio 2000 - 30 giugno 2001.

1) NUCLEI CON ALMENO UN FIGLIO MINORE (SENZA COMPONENTI INABILI)

Hanno diritto all'assegno base + gli aumenti previsti dalla legge 550/95 (per i nuclei con figli minori) + L. 20.000 dal secondo figlio + L. 84.000 dal terzo figlio + gli aumenti previsti dalla L. 663/96 (per i nuclei con figli) + gli aumenti previsti dalla legge 450/97 e dal DM 13.5.98 per i nuclei con figli e si suddividono nelle seguenti tipologie:

Tabella 11
nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (in cui non siano presenti componenti inabili);

Tabella 12
nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore (in cui non siano presenti componenti inabili);

Tabella 13
nuclei familiari in cui sono presenti solo minori orfani titolari di pensione ai superstiti, non inabili.

2) NUCLEI CON ALMENO 1 FIGLIO MINORE (E CON ALMENO 1 COMPONENTE INABILE)

Hanno diritto all'assegno base + gli aumenti previsti dalla legge 550/95 (per i nuclei con figli minori) + L. 20.000 dal secondo figlio + L. 84.000 dal terzo figlio + gli aumenti previsti dalla L. 663/96 (per i nuclei con figli e inabili) + gli aumenti previsti dalla legge 450/97 e dal DM 13.5.98 per i nuclei con figli e inabili e si suddividono nelle seguenti tipologie:

Tabella 14
nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (in cui sia presente almeno un componente inabile);

Tabella 15
nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore (in cui sia presente almeno un componente inabile);

Tabella 16
nuclei familiari in cui sono presenti orfani titolari di pensione ai superstiti, di cui almeno un minore, con un inabile.

3) NUCLEI SENZA FIGLI MINORI, CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE

Hanno diritto all'assegno base + L. 20.000 dal secondo figlio + L. 84.000 dal terzo figlio + gli aumenti previsti dalla legge 663/96 (per i nuclei con figli e inabili) + gli aumenti previsti dalla legge 450/97 e dal DM 13.5.98 per i nuclei con figli e inabili e si suddividono nelle seguenti tipologie:

Tabella 17
nuclei familiari con entrambi i genitori, con almeno un figlio maggiorenne inabile;

Tabella 18
nuclei con un solo genitore e con almeno un figlio maggiorenne inabile;

Tabella 19
nuclei con soli orfani maggiorenni inabili, titolari di pensione ai superstiti.

4) NUCLEI SENZA FIGLI, CON FRATELLI, SORELLE O NIPOTI INABILI

Hanno diritto all'assegno base + gli aumenti previsti dalla legge 663/96 per i nuclei con inabili e si suddividono nelle seguenti tipologie:

Tabella 20/A
nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile);

Tabella 20/B
nuclei in cui il richiedente sia celibe/nubile, separato/separata, divorziato/divorziata, vedovo/vedova, abbandonato/abbandonata senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile).

5) NUCLEI SENZA FIGLI, IN CUI NON CI SIANO FRATELLI SORELLE O NIPOTI INABILI

Hanno diritto solo all'assegno base e si suddividono nelle seguenti tipologie:

Tabella 21/A
nuclei familiari senza figli, in cui non siano presenti componenti inabili (può essere un nucleo con i soli coniugi oppure entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote);

Tabella 21/B
nuclei familiari in cui il richiedente sia celibe/nubile, separato/separata, divorziato/divorziata, vedovo/vedova, abbandonato/abbandonata, senza figli, con almeno un fratello, una sorella o nipote non inabile;

Tabella 21/C
nuclei con solo coniugi, di cui uno inabile o con entrambi i coniugi − di cui almeno uno inabile, senza figli con fratelli, sorelle o nipoti non inabili;

Tabella 21/D
nuclei familiari in cui il richiedente sia celibe/nubile, separato/separata, divorziato/divorziata, vedovo/vedova, abbandonato/abbandonata e inabile, senza figli, con almeno un fratello, sorella o nipote non inabile.

ATTENZIONE:

I fratelli, le sorelle o nipoti non hanno diritto agli aumenti delle 20.000 lire e delle 84.000 lire. Nel caso in cui, tra i componenti il nucleo, vi siano fratelli, sorelle o nipoti, dagli importi degli assegni indicati nelle tabelle devono essere detratte le seguenti cifre:

a) L. 20.000 – se c'è un solo figlio – per il primo fratello, sorella o nipote, L. 104.000 per gli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;

b) L. 104.000 – se ci sono almeno 2 figli – per ogni fratello, sorella o nipote.

L'importo indicato nelle tabelle 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 è comprensivo di tutte le maggiorazioni. Per le stesse, per i nuclei composti da più di 7 componenti, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 deve essere maggiorato del 10% per ogni componente oltre il settimo, tale importo è maggiorato di ulteriori 104.000 lire per ogni componente oltre il settimo. L'importo indicato nelle tabelle 20/A e 20/B comprende l'assegno base più gli aumenti previsti per i nuclei con gli inabili.

AUMENTO DELLA FASCIA REDDITUALE

Le fasce di reddito sono state ampliate di L. 1.000.000, dal 1° gennaio 1998, per i nuclei in cui sono presenti figli.

NUCLEI FAMILIARI IN CUI SONO PRESENTI ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE (SENZA COMPONENTI INABILI)
Validi dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 (importi in migliaia di lire)

TAB. 11

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
Fino a 20.990	-	-	253	485	695	953	1.200
20.991 - 25.973	-	-	222	427	658	932	1.163
25.974 - 30.956	-	-	179	369	606	916	1.131
30.957 - 35.936	-	-	127	306	548	879	1.094
35.937 - 40.921	-	-	85	216	468	789	983
40.922 - 45.903	-	-	50	158	421	757	946
45.904 - 50.887	-	-	30	111	342	705	904
50.888 - 55.868	-	-	30	75	263	657	851
55.869 - 60.850	-	-	25	50	199	615	825
60.851 - 65.832	-	-	25	50	178	436	772
65.833 - 70.817	-	-	25	45	178	299	567
70.818 - 75.800	-	-	-	45	152	299	424
75.801 - 80.783	-	-	-	45	152	256	424
80.784 - 85.766	-	-	-	-	152	256	366
85.767 - 90.750	-	-	-	-	-	256	366
90.751 - 95.734	-	-	-	-	-	-	366

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI
Validi dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 (importi in migliaia di lire)

TAB. 12

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
Fino a 24.311	-	193	358	798	1.073	1.403	1.727
24.312 - 29.295	-	154	319	721	1.029	1.386	1.683
29.296 - 34.275	-	105	264	644	952	1.359	1.634
34.276 - 39.259	-	45	198	561	880	1.309	1.590
39.260 - 44.243	-	40	143	446	781	1.194	1.441
44.244 - 49.226	-	40	94	369	715	1.150	1.397
49.227 - 54.208	-	-	66	308	611	1.084	1.342
54.209 - 59.191	-	-	66	264	506	1.023	1.276
59.192 - 64.172	-	-	55	231	429	968	1.238
64.173 - 69.157	-	-	55	231	396	732	1.172
69.158 - 74.141	-	-	55	198	396	550	902
74.142 - 79.121	-	-	-	198	341	550	715
79.122 - 84.106	-	-	-	198	341	473	715
84.107 - 89.089	-	-	-	-	341	473	616
89.090 - 94.074	-	-	-	-	-	473	616
94.075 - 99.056	-	-	-	-	-	-	616

NUCLEI FAMILIARI IN CUI SONO PRESENTI MINORI ORFANI TITOLARI DI PENSIONE AI SUPERSTITI, NON INABILI
Validi dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 (importi in migliaia di lire)

TAB. 13

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
Fino a 24.311	105	176	422	768	992	1.261	1.518
24.312 - 29.295	40	149	389	713	954	1.239	1.480
29.296 - 34.275	35	110	345	647	893	1.222	1.441
34.276 - 39.259	-	66	290	586	838	1.184	1.403
39.260 - 44.243	-	55	246	487	756	1.085	1.287
44.244 - 49.226	-	55	208	432	706	1.052	1.249
49.227 - 54.208	-	-	186	383	624	1.002	1.205
54.209 - 59.191	-	-	186	344	541	953	1.155
59.192 - 64.172	-	-	158	317	475	909	1.122
64.173 - 69.157	-	-	158	317	448	722	1.073
69.158 - 74.141	-	-	158	273	448	573	853
74.142 - 79.121	-	-	-	273	387	573	710
79.122 - 84.106	-	-	-	273	387	496	710
84.107 - 89.089	-	-	-	-	387	496	611
89.090 - 94.074	-	-	-		-	496	611
94.075 - 99.056	-	-	-	-	-	-	611

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE (IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONEMTE INABILE)
Validi dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 (importi in migliaia di lire)

TAB. 14

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
Fino a 37.600	-	-	270	523	752	1.026	1.295
37.601 - 42.581	-	-	237	462	714	1.010	1.256
42.582 - 47.564	-	-	193	396	653	988	1.218
47.565 - 52.547	-	-	143	330	593	949	1.179
52.548 - 57.530	-	-	94	231	505	850	1.058
57.531 - 62.513	-	-	55	171	455	817	1.020
62.514 - 67.494	-	-	30	121	367	762	970
67.495 - 72.478	-	-	30	77	285	713	921
72.479 - 77.459	-	-	25	55	219	663	888
77.460 - 82.443	-	-	25	55	191	471	833
82.444 - 87.425	-	-	25	45	191	322	607
87.426 - 92.410	-	-	-	45	158	322	459
92.411 - 97.391	-	-	-	45	158	267	459
97.392-102.376	-	-	-	-	158	267	382
102.377-107.360	-	-	-	-	-	267	382
107.361-112.344	-	-	-	-	-	-	382

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE (IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE)
Validi dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 (importi in migliaia di lire)

TAB. 15

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
Fino a 40.921	-	207	385	863	1.162	1.518	1.869
40.922 - 45.903	-	167	345	782	1.110	1.495	1.823
45.904 - 50.887	-	109	282	696	1.029	1.472	1.765
50.888 - 55.868	-	46	213	610	955	1.415	1.719
55.869 - 60.850	-	40	150	483	840	1.288	1.588
60.851 - 65.832	-	40	104	403	771	1.242	1.512
65.833 - 70.817	-	-	69	334	661	1.173	1.449
70.818 - 75.800	-	-	69	282	546	1.104	1.380
75.801 - 80.784	-	-	58	247	460	1.047	1.340
80.785 - 85.766	-	-	58	247	426	794	1.271
85.767 - 90.748	-	-	58	207	426	592	972
90.749 - 95.731	-	-	-	207	357	592	771
95.732 - 100.711	-	-	-	207	357	495	771
100.712 - 105.694	-	-	-	-	357	495	644
105.695 - 110.674	-	-	-	-	-	495	644
110.675 - 115.656	-	-	-	-	-	-	644

NUCLEI FAMILIARI CON ORFANI TITOLARI DI PENSIONE AI SUPERSTITI, DI CUI ALMENO UN FIGLIO MINORE (CON UN COMPONENTE INABILE)
Validi dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 (importi in migliaia di lire)

TAB. 16

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
Fino a 40.921	109	194	452	828	1.067	1.353	1.637
40.922 - 45.903	40	160	417	765	1.027	1.335	1.592
45.904 - 50.887	35	115	371	696	964	1.313	1.552
50.888 - 55.868	-	69	314	628	901	1.272	1.511
55.869 - 60.850	-	58	268	524	815	1.169	1.386
60.851 - 65.832	-	58	227	467	758	1.134	1.345
65.833 - 70.817	-	-	199	410	667	1.078	1.299
70.818 - 75.800	-	-	199	370	581	1.026	1.243
75.801 - 80.784	-	-	166	341	512	975	1.208
80.785 - 85.766	-	-	166	341	483	779	1.156
85.767 - 90.748	-	-	166	285	483	619	921
90.749 - 95.731	-	-	-	285	405	619	762
95.732 - 100.711	-	-	-	285	405	519	762
100.712 - 105.694	-	-	-	-	405	519	638
105.695 - 110.674	-	-	-	-	-	519	638
110.675 - 115.656	-	-	-	-	-	-	638

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI, CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE
Validi dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 (importi in migliaia di lire)

TAB. 17

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
Fino a 37.600	-	-	209	330	560	790	1.020
37.601 - 42.581	-	-	187	292	532	779	992
42.582 - 47.564	-	-	143	253	494	762	965
47.565 - 52.547	-	-	105	209	455	735	937
52.548 - 57.530	-	-	66	171	428	724	915
57.531 - 62.513	-	-	30	132	389	696	888
62.514 - 67.494	-	-	-	94	323	658	849
67.495 - 72.478	-	-	-	55	257	619	805
72.479 - 77.459	-	-	-	-	191	581	783
77.460 - 82.443	-	-	-	-	-	432	739
82.444 - 87.425	-	-	-	-	-	-	569

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE, SENZA FIGLI MINORI E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE
Validi dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 (importi in migliaia di lire)

TAB. 18

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
Fino a 40.921	-	127	247	488	728	968	1.209
40.922 - 45.903	-	98	219	447	699	957	1.180
45.904 - 50.887	-	69	178	407	659	940	1.151
50.888 - 55.868	-	30	138	367	619	911	1.128
55.869 - 60.850	-	-	98	321	590	899	1.099
60.851 - 65.832	-	-	58	281	550	871	1.071
65.833 - 70.817	-	-	-	240	481	830	1.030
70.818 - 75.800	-	-	-	200	412	790	990
75.801 - 80.784	-	-	-	-	343	750	961
80.785 - 85.766	-	-	-	-	-	595	921
85.767 - 90.748	-	-	-	-	-	-	737

NUCLEI FAMILIARI CON SOLI ORFANI MAGGIORENNI INABILI,
Validi dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 (importi in migliaia di lire)

TAB. 19

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
Fino a 40.921	81	150	390	630	871	1.111	1.351
40.922 - 45.903	30	127	367	590	842	1.099	1.323
45.904 - 50.887		98	321	550	802	1.082	1.300
50.888 - 55.868	-	58	281	509	761	1.059	1.271
55.869 - 60.850	-	-	240	469	733	1.042	1.242
60.851 - 65.832	-	-	200	423	692	1.013	1.213
65.833 - 70.817	-	-	-	383	623	973	1.173
70.818 - 75.800	-	-	-	343	554	933	1.133
75.801 - 80.784	-	-	-	-	485	892	1.104
80.785 - 85.766	-	-	-	-	-	737	1.064
85.767 - 90.748	-	-	-	-	-	-	886

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI SENZA FIGLI IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE
Validi dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 (importi in migliaia di lire)

TAB. 20/A

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
Fino a 36.548	-	-	190	275	360	445	530
36.549 - 41.528	-	-	170	240	335	430	505
41.529 - 46.512	-	-	130	205	300	420	480
46.513 - 51.495	-	-	95	170	265	395	455
51.496 - 56.478	-	-	60	130	240	385	430
56.479 - 61.461	-	-	25	95	205	360	410
61.462 - 66.443	-	-	-	60	145	325	370
66.444 - 71.426	-	-	-	25	85	290	335
71.427 - 76.407	-	-	-	-	25	250	310
76.408 - 81.391	-	-	-	-	-	120	275
81.392 - 86.374	-	-	-	-	-	-	120

NUCLEI FAMILIARI IN CUI IL RICHIEDENTE SIA CELIBE O NUBILE, SEPARATO/A, DIVORZIATO/A, VEDOVO/A, ABBANDONATO/A, SENZA FIGLI IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE

Validi dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 (importi in migliaia di lire)

TAB. 20/B

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
Fino a 39.868	-	110	190	275	360	445	530
39.869 - 44.852	-	85	170	240	335	430	505
44.853 - 49.835	-	60	130	205	300	420	480
49.836 - 54.816	-	25	95	170	265	395	455
54.817 - 59.798	-	-	60	130	240	385	430
59.799 - 64.781	-	-	25	95	205	360	410
64.782 - 69.765	-	-	-	60	145	325	370
69.766 - 74.748	-	-	-	25	85	290	335
74.749 - 79.732	-	-	-	-	25	250	310
79.733 - 84.715	-	-	-	-	-	120	275
84.716 - 89.695	-	-	-	-	-	-	120

NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI (PUÒ ESSERE UN NUCLEO CON I SOLI CONIUGI OPPURE CON ENTRAMBI I CONIUGI E ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE)

Validi dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 (importi in migliaia di lire)

TAB. 21/A

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
Fino a 19.937	-	90	160	230	300	370	440
19.938 - 24.921	-	70	140	200	280	360	420
24.922 - 29.904	-	50	110	170	250	350	400
29.905 - 34.885	-	20	80	140	220	330	380
34.886 - 39.868	-	-	50	110	200	320	360
39.869 - 44.852	-	-	20	80	170	300	340
44.853 - 49.835	-	-	-	50	120	270	310
49.836 - 54.816	-	-	-	20	70	240	280
54.817 - 59.798	-	-	-	-	20	210	260
59.799 - 64.781	-	-	-	-	-	100	230
64.782 - 69.765	-	-	-	-	-	-	100

NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI IN CUI IL RICHIEDENTE SIA CELIBE O NUBILE, SEPARATO/A, DIVORZIATO/A, VEDOVO/A, ABBANDONATO/A, CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE NON INABILE

Validi dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 (importi in migliaia di lire)

TAB. 21/B

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
Fino a 23.259	-	90	160	230	300	370	440
23.260 - 28.243	-	70	140	200	280	360	420
28.244 - 33.224	-	50	110	170	250	350	400
33.225 - 38.206	-	20	80	140	220	330	380
38.207 - 43.192	-	-	50	110	200	320	360
43.193 - 48.174	-	-	20	80	170	300	340
48.175 - 53.157	-	-	-	50	120	270	310
53.158 - 58.138	-	-	-	20	70	240	280
58.139 - 63.121	-		-	-	20	210	260
63.122 - 68.105	-	-	-	-	-	100	230
68.106 - 73.088	-	-	-	-	-	-	100

NUCLEI FAMILIARI CON SOLI CONIUGI, O CON ENTRAMBI I CONIUGI DI CUI ALMENO 1 INABILE PIÙ FRATELLI, SORELLE O NIPOTI NON INABILI

Validi dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 (importi in migliaia di lire)

TAB 21/C

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
Fino a 36.548	-	90	160	230	300	370	440
36.549 - 41.528	-	70	140	200	280	360	420
41.529 - 46.512	-	50	110	170	250	350	400
46.513 - 51.495	-	20	80	140	220	330	380
51.496 - 56.478	-	-	50	110	200	320	360
56.479 - 61.461	-	-	20	80	170	300	340
61.462 - 66.443	-	-	-	50	120	270	310
66.444 - 71.426	-	-	-	20	70	240	280
71.427 - 76.407	-	-	-	-	20	210	260
76.408 - 81.391	-	-	-	-	-	100	230
81.392 - 86.374	-	-	-	-	-	-	100

NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI IN CUI IL RICHIEDENTE SIA CELIBE O NUBILE, SEPARATO/A, DIVORZIATO/A, VEDOVO/A, ABBANDONATO/A E INABILE, CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE NON INABILE

Validi dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 (importi in migliaia di lire)

TAB. 21/D

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
Fino a 39.868	-	90	160	230	300	370	440
39.869 - 44.852	-	70	140	200	280	360	420
44.853 - 49.835	-	50	110	170	250	350	400
49.836 - 54.816	-	20	80	140	220	330	380
54.817 - 59.798	-	-	50	110	200	320	360
59.799 - 64.781	-	-	20	80	170	300	340
64.782 - 69.765	-	-	-	50	120	270	310
69.766 - 74.748	-	-	-	20	70	240	280
74.749 - 79.732	-	-	-	-	20	210	260
79.733 - 84.715	-	-	-	-	-	100	230
84.716 - 89.695	-	-	-	-	-	-	100

LA DOMANDA

Per ottenere il pagamento dell'assegno, l'interessato deve presentare domanda, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'INPS. Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati nel modulo.

La domanda va presentata:

- al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolge attività lavorativa dipendente non agricola;
- alla sede dell'INPS nel caso in cui il richiedente è pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari, ecc., cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'INPS.

Attenzione

Può verificarsi che, anche nel corso dello stesso anno, il lavoratore cambi datore di lavoro, oppure che la competenza del pagamento dell'assegno passi dall'azienda all'INPS. In tal caso è necessario presentare una nuova domanda e relativa documentazione.

LE AUTORIZZAZIONI

Il datore di lavoro deve pagare l'assegno dietro richiesta diretta del lavoratore che dimostra di averne diritto. In alcuni casi però il datore di lavoro è tenuto a pagare solo se il lavoratore è stato preventivamente autorizzato a ciò dall'INPS.

Occorre l'autorizzazione dell'INPS in caso di richiesta per:

- figli di genitori legalmente separati o divorziati o del coniuge già divorziato;
- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori;
- figli ed equiparati per i quali non sia stata sottoscritta la prescritta dichiarazione del coniuge del richiedente;
- fratelli, sorelle e nipoti;
- familiari maggiorenni inabili per i quali non sia già documentata l'invalidità al 100%;
- familiari minorenni inabili per i quali non sia già documentata l'incapacità a svolgere i compiti e le funzioni dell'età;
- familiari residenti all'estero.

La domanda va presentata sul modello ANF42.

La dichiarazione dei redditi

Per ottenere l'assegno per il nucleo familiare il richiedente deve allegare alla domanda il certificato di stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva e gli eventuali altri documenti richiesti dalle specifiche situazioni. La dichiarazione dei redditi va invece effettuata direttamente sul modulo di domanda.

CHI PAGA L'ASSEGNO

A - lavoratori

Ai lavoratori in attività, l'assegno viene materialmente corrisposto dal datore di lavoro, in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all'INPS il rimborso delle somme pagate. Per alcune categorie di lavoratori, però, l'assegno viene pagato direttamente dall'INPS senza l'intervento del datore di lavoro (colf, lavoratori agricoli dipendenti, disoccupati, ecc.).

B - pensionati

Ai pensionati l'assegno viene pagato dall'INPS insieme alla rata di pensione.

Le variazioni

Tutte le modifiche che comportano una variazione della misura dell'assegno o la perdita dell'intera prestazione debbono essere segnalate a chi eroga l'assegno (datore di lavoro o INPS). Le variazioni possono riguardare i componenti il nucleo (ad esempio nascita di un figlio), oppure le situazioni che richiedono l'applicazione di una nuova tabella (l'insorgere dell'inabilità, cambiamento dello stato civile, ecc.).

ASSEGNO DI SOSTEGNO

I nuclei familiari con almeno tre figli minori possono ottenere un assegno a carico del Comune di residenza che dal 1° gennaio 2000 è pari a L. 203.200 al mese (riducibili in presenza di determinate condizioni reddituali) per tredici mesi l'anno.

L'assegno si ottiene a condizione che il nucleo non abbia redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dal "redditometro".

La prestazione non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è cumulabile con quelle erogate dall'INPS.

L'assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. I Comuni provvedono a ricevere, istruire e definire le domande e comunicare all'INPS i dati necessari per il pagamento.

GLI ENTI DI PATRONATO

A.C.A.I. - Associazione Cristiana Artigiani Italiani.

A.C.L.I. - Associazione Cristiana Lavoratori Italiani.

C.L.A.A.I. - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane.

E.A.S.A. - Ente Assistenza Sociale agli Artigiani, promosso dalla Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (C.A.S.A.).

E.N.A.P.A. - Ente Nazionale Assistenza e Patrocinio Agricoltori promosso dalla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura).

E.N.A.S. - Ente Nazionale di Assistenza Sociale dell'Unione Generale del Lavoro (UGL).

E.N.A.S.C.O. - Ente Nazionale di Assistenza Sociale per gli Esercenti attività commerciali, promosso dalla Confederazione Italiana del Commercio e del Turismo (Confcommercio).

E.N.C.A.L. - Ente Nazionale Confederale Assistenza Lavoratori, promosso dalla Confederazione Italiana Sindacato Autonomo Lavoratori Italiani (CISAL).

E.P.A.C.A. - Ente di Patronato ed Assistenza per i Coltivatori Agricoli, promosso dalla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (Coldiretti).

E.P.A.S.A. - Ente di Patronato e di Assistenza Sociale per gli Artigiani, promosso dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA).

F.A.C.I. - Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale per il Clero Italiano.

I.N.A.C. - Istituto Nazionale Assistenza Coltivatori, promosso dalla Confederazione Italiana Agricoltori (CIA).

I.N.A.P.A. - Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per gli Artigiani, promosso dalla Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (Confartigianato).

I.N.A.S. - Istituto Nazionale di Assistenza Sociale, promosso dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL).

I.N.C.A. - Istituto Nazionale Confederale di Assistenza, promosso dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL).

I.N.P.A.L. - Istituto Nazionale per l'Assistenza Lavoratori, promosso dall'Associazione Italiana Coltivatori (AIC).

I.T.A.C.O. - Istituto per la Tutela e l'Assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi, promosso dalla Confesercenti.

I.T.A.L. - Istituto di Tutela ed Assistenza Lavoratori, promosso dall'Unione Italiana del Lavoro (UIL).

S.B.R. - Sozialer Beratung-Sring, promosso dall'Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi.

S.I.A.S. - Servizio Italiano Assistenza Sociale e per i servizi Sociali dei Lavoratori del Movimento Cristiano Lavoratori (MCL).

TITOLI GIÀ PUBBLICATI

- Il libretto di pensione (3 edizioni)
- L'estratto conto INPS
- I contributi figurativi
- Come si assicura la colf (3 edizioni)
- I contributi volontari (4 edizioni)
- Le pensioni internazionali (2 edizioni)
- L'assegno per il nucleo familiare (3 edizioni)
- La tassa sulla salute
- La pensione sociale (2 edizioni)
- La pensione anticipata
- Le pensioni degli artigiani e dei commercianti (2 edizioni)
- I contributi da riscatto
- L'indennità di mobilità
- La cassa integrazione guadagni
- L'indennità di malattia
- L'indennità di maternità
- Assegno di invalidità e pensione di inabilità
- Il contributo del 10%
- "ICI l'INPS" (in lingua francese)
- Istituto Nazionale Previdenza Sociale (in lingua francese)
- La pensione ai superstiti
- Come si calcola la pensione
- La ricongiunzione
- Il lavoro domestico
- La pensione di anzianità
- Il lavoro parasubordinato
- La maternità

Edizione 2003

assegno per il nucleo familiare

INPS
Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

Organizzazione Centrale Organizzazione Pianificazione e Controllo di Gestione
Area rapporti con i Media
Roma